

per cominciare a provvedere una certa quantità di questi strumenti, onde potere su larga scala sperimentarli; ma nello stesso tempo abbia la facoltà di poter applicare la legge il 1° gennaio 1869, senza andar incontro ad altre difficoltà.

Pensino poi anche il Governo e la Commissione che noi dobbiamo possibilmente sbarazzare la via a qualunque ostacolo si presenti nella discussione di questa legge, ed assicurare la necessaria maggioranza di suffragi.

Pensate, o signori, che l'acquistare anche pochi voti alla vostra legge potrebbe essere di un grande risultato.

Or bene, qualora vi fosse qualcuno il quale dubitasse di votare la somma di sei milioni per una spesa della cui utilità non fosse totalmente persuaso, potrebbe essere condotto a negare il voto all'intero progetto, e porne così in pericolo l'approvazione.

Tali sono le ragioni per le quali io credo che l'emendamento nostro debba essere accolto con benevolenza, ed interpretato con quella rettitudine colla quale abbiamo inteso presentarlo.

Non mi dilungherò maggiormente, perchè io credo che ormai poche parole bastino a formare in ognuno di noi una convinzione su ciascuno degli argomenti che riflettono la legge in discussione, e persuaderlo di leggersi se debba accettarlo o respingerlo.

Unicamente mi limiterò ad aggiugnere le ragioni semplicissime per le quali furono emendate le due disposizioni contenute nell'articolo 9: l'una riguardante la media del prodotto dell'ultimo triennio, l'altra relativa al pagamento della tassa in rate di 15 giorni.

È evidente, o signori, che, in attesa della nuova legge sul macinato, e privati e speculatori si studieranno di far convertire in farina la maggiore possibile quantità di grano entro il 1868. Conseguentemente l'anno corrente, se pure potesse farsi entrare nel triennio per regolare la media del prodotto, non costituirebbe un elemento giusto; e, d'altra parte, il 1869, per l'esuberante macinazione del 1868, riuscirà un anno eccezionale, e di produzione inferiore alle medie degli anni precedenti. Perciò, la necessità dei fatti debbe suggerire al Governo di applicare la legge pel 1869 sopra criterii affatto speciali, e non dipendenti da calcoli normali. Questo motivo ha suggerito ai proponenti la formola: che la tassa sia applicata sulla produzione approssimativa, lasciando al potere esecutivo d'indagare e stabilire il modo per determinarla.

Quanto poi al pagamento della tassa, siccome uno dei meriti della legge, a parer mio, è stato quello di dare alla tassa la forma di una tassa diretta, per modo che tornò facile la compilazione dei ruoli, in base a cui gli esattori delle imposte dirette potranno fare le riscossioni con molta facilità, con sicurezza e con pochissimo dispendio, così pare manifesto che meglio

convenga lasciare facoltà al Governo di fissare il pagamento delle rate come più riputerà conveniente, secondo i casi e le circostanze, riducendole possibilmente a quelle identiche norme e scadenze da cui sono regolate le imposte dirette.

Ciò esposto, noi proponenti attenderemo le risposte che verrà a darne il signor ministro delle finanze e l'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cittadella.

CITADELLA. Io avea intenzione di parlare della tassa sul riso.

L'illustre relatore della Commissione disse l'altro ieri che l'occasione di parlarne l'avrebbe data l'articolo 9; ma entrando forse in una lunga discussione, io non oserei sperare che la Camera avesse la bontà di ascoltarmi.

CRISPI. L'abbiamo.

CITADELLA. Sebbene io non abbia intenzione di parlare lungamente, pure ritengo che le mie parole non potranno a meno di suscitare una qualche opposizione. D'altronde io non merito a quest'ora la tolleranza della Camera. Tuttavolta, se la Camera intende che io parli...

PRESIDENTE. Non veggio però ch'ella abbia presentato un emendamento speciale a quest'articolo.

CITADELLA. Non ho proposto un emendamento, ho solo chiesta la parola; ma dichiaro che intendo parlare della tassa sul riso.

PRESIDENTE. In tal caso domanderei all'onorevole Commissione se creda più opportuno che di quest'argomento si tratti all'articolo 9, o sia quest'obbietto da riservarsi ad un articolo speciale.

PISSAVINI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

GIORGINI, relatore. L'onorevole Cittadella riferiva esattamente le mie parole, colle quali l'altro giorno io avvertiva la Camera come il luogo in cui poteva, da chi lo volesse, essere sollevata tale questione, fosse l'articolo 9. Per conseguenza, non potrei, dal canto mio, oppormi a che l'onorevole Cittadella avesse la parola in quest'occasione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola per una questione pregiudiziale.

MASSARI G. Non vi è materia.

PISSAVINI. Sì, sulla proposta dell'onorevole Cittadella. È vero che l'onorevole relatore, quando è entrato in questa questione, ha riservata davanti alla Camera la facoltà di potere ancora discutere se fosse o no conveniente l'imporre una tassa sulla pilatura del riso, quando si sarebbe discusso l'articolo 9 della legge. Ma la questione, o signori, ha cangiato molto di aspetto, allorquando l'onorevole Salaris venne proponendo, in sostituzione dell'articolo 1 del progetto che ora si discute, i due primi articoli dell'antico progetto che tengono dietro alla relazione dell'onorevole Cap-